



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Criscuolo - Presidente -
Ersilia Calvanese
Gaetano De Amicis
Maria Silvia Giorgi
Martino Rosati - relatore -

Sent. n. sez. 384
UP - 05/03/2020
R.G.N. 39364/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/04/2019 della Corte di appello di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi i difensori avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) , ed avv. (omissis) , che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto di scrutinio è la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 aprile 2019, che, riformando quella del Tribunale della stessa città del 22 gennaio 2016 soltanto in punto di durata della pena accessoria, ha confermato la condanna con quella inflitta all'agente di polizia locale (omissis) , per il delitto di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto e punito dagli artt. 56 e 319-*quater*, cod. pen., ch'egli avrebbe commesso in danno di tale (omissis) , chiedendole la somma di cinquecento euro - secondo la

contestazione – *«per farle assegnare un alloggio popolare... già oggetto di abusiva occupazione»*.

Avverso tale sentenza, ^(omissis) ricorre per cassazione con distinti atti di entrambi i suoi difensori.

2. Il ricorso proposto dall'avv. Biffa propone quattro ragioni di doglianza.

2.1. La prima attiene alla veste processuale della predetta ^(omissis) e del suo compagno ^(omissis) ed ai riflessi in tema di utilizzabilità delle loro dichiarazioni. Essi, infatti, sono stati escussi in dibattimento come testimoni, mentre sarebbe stato necessario esaminarli in qualità di imputati in procedimento connesso o di reato collegato, essendo a quel momento imputati in diverso processo per i delitti di cui agli artt. 633 e 635, cod. pen., in relazione alle condotte accertate e denunciate dal ricorrente, in occasione dell'intervento da cui è poi scaturita anche l'accusa verso di lui. Non a caso – evidenzia la difesa – quest'ultimo, nel processo a carico di costoro, è stato esaminato ai sensi dell'art. 210, cod. proc. pen..

In ragione, pertanto, del mancato rispetto delle relative formalità di rito, le dichiarazioni di costoro sarebbero inutilizzabili.

2.2. Con il secondo motivo, si censura l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della ^(omissis), con particolare riferimento al fatto che la richiesta di denaro le sarebbe stata rivolta dal ^(omissis) lo stesso giorno in cui poi è intervenuto lo sgombero dell'immobile, e dunque il 6 dicembre del 2011. Tale affermazione, infatti, risulterebbe smentita da produzione documentale difensiva, attestante la presenza del ricorrente, in quella data, presso il Tribunale di Roma, dov'era stato citato a comparire quale testimone.

Indimostrata, inoltre, è l'alternativa ipotesi per cui tale richiesta potrebbe essere stata avanzata dal ^(omissis) il 2 dicembre precedente, in occasione dell'apposizione dei sigilli alla porta di quell'appartamento: il suo collega ^(omissis), infatti, che lo aveva coadiuvato in tale attività, sentito in dibattimento quale testimone, ha negato che, nell'occasione, essi siano stati avvicinati da una donna.

2.3. Il terzo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva ed il connesso vizio di motivazione, in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per l'assunzione della testimonianza di un altro collega dell'imputato, tale ^(omissis), a confutazione di quanto raccontato dal testimone ^(omissis). Quest'ultimo, infatti, con deposizione particolarmente valorizzata in sentenza, ha riferito di specifiche accuse di mercimonio della funzione, rivolte dal padre della ^(omissis) all'imputato, all'esterno

dell'appartamento, nel corso delle procedure di sgombero, e della sollecitazione dell'altro a tacere, con l'aggiunta: «*adesso strappiamo tutto*».

Deduce la difesa che, essendo (omissis) sempre rimasto all'esterno dell'abitazione, avrebbe potuto riferire su quanto realmente accaduto nel frangente.

La Corte di merito ha respinto la relativa richiesta, spiegando le ragioni per le quali non abbia ritenuto tale prova decisiva, a norma dell'art. 603, cod. proc. pen., anziché dar conto – come invece avrebbe dovuto – della legittimità o meno dell'ordinanza di rigetto, da parte del primo giudice, della relativa istanza istruttoria avanzatagli ex art. 507, cod. proc. pen..

2.4. Con l'ultimo motivo, si censura la qualificazione giuridica del fatto.

Muovendo dall'affermazione della stessa (omissis) e del suo compagno, secondo cui essi non avevano comunque alcuna intenzione di assecondare la richiesta di denaro in ipotesi avanzata dal (omissis), nonché dalla spregiudicatezza di costoro, resisi autori di altre occupazioni abusive di alloggi popolari, prima e dopo d'allora, la difesa adduce che gli stessi abbiano comunque trattato in posizione di parità con l'imputato, senza soffrirne alcun *metus*.

Ragione per cui i fatti andrebbero ricondotti nella fattispecie della corruzione di cui all'art. 319, cod. pen., con la conseguenza che le ipotizzate persone offese non sarebbero più tali, bensì correi, e le loro dichiarazioni non sarebbero utilizzabili, poiché assunte in violazione degli artt. 63, 64 e 210, cod. proc. pen..

3. In cinque distinti motivi, invece, l'avv. (omissis) deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai profili di seguito sintetizzati.

3.1. Inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della (omissis).

La Corte, senza curarsi di saggiare previamente la credibilità soggettiva di costei e l'attendibilità del suo narrato, come invece impone la costante giurisprudenza di legittimità, ne ha ritenuto affidabile la testimonianza per due ragioni: 1) l'assenza d'interesse a calunniare (omissis); 2) l'atteggiamento conciliante, suo e dei suoi familiari, che non hanno sporto denuncia ed hanno poi revocato anche la costituzione di parte civile.

Replica, tuttavia, la difesa, quanto al primo punto, che in realtà v'era più d'una ragione di risentimento, da parte di costoro, verso l'imputato, il quale, negli anni, li aveva denunciati più volte per fatti analoghi e, anche in quella occasione, ne stava disponendo lo sgombero. Il fatto, poi, che essi si siano scagliati solo contro di lui e non verso altri suoi colleghi operanti, invece, sarebbe dipeso unicamente dalla circostanza per cui, nel frangente, egli soltanto era rimasto all'esterno.

Nessun atteggiamento conciliante, poi, i (omissis) avrebbero tenuto: perché le dichiarazioni da loro rese alla polizia giudiziaria, seppur prive di una specifica istanza di punizione, erano comunque idonee a generare un procedimento penale, trattandosi di accuse concernenti reati perseguibili d'ufficio; e perché, inoltre, non sono note le ragioni della loro rinuncia alla costituzione di parte civile, che può essere determinata dai motivi più vari, compresi i costi per l'assistenza legale od il timore di incorrere in una denuncia per calunnia.

Inoltre, la difesa ricorrente evidenzia: a) che (omissis) ha sempre contestato le accuse rivoltegli dalla famiglia (omissis), sia in occasione dei fatti che, poi, in dibattimento, per cui la contraria affermazione contenuta in sentenza non è fondata, oltre che contraddetta da un successivo passaggio della stessa (pagg. 5 e 6); b) che, secondo quanto riferito dagli stessi (omissis), è stato lo stesso imputato a richiedere l'intervento dei Carabinieri, ciò che evidentemente non avrebbe mai fatto, semmai avesse stipulato un accordo illecito con costoro; c) che – come sottolineato dal co-difensore – quel giorno (omissis) era in Tribunale.

3.2. Il secondo motivo propone le medesime doglianze avanzate dall'avv. (omissis) con il primo motivo del proprio ricorso, in tema di qualifica processuale della (omissis) e del suo compagno.

3.3. Con il terzo motivo, si denuncia il difetto di correlazione tra imputazione sentenza.

(omissis) è stato tratto a giudizio con l'accusa di aver tentato di farsi dare del denaro dalla (omissis), «*per farle assegnare un alloggio popolare*». In dibattimento, sia la donna che il suo compagno hanno ribadito che la richiesta era stata loro rivolta «*per farci assegnare casa*».

La Corte distrettuale, nel respingere la medesima censura già formulata con l'atto di appello, ha escluso qualsiasi difetto di correlazione, rilevando che ciò che si contestava all'imputato era essenzialmente di «*avere assicurato il pacifico godimento dell'immobile occupato senza titolo*».

Sostiene, invece, la difesa che si tratti di condotte del tutto differenti, e non solo nominalmente, dovendo considerarsi che, affinché possa integrarsi l'ipotizzato delitto, l'atto oggetto di mercimonio da parte dell'agente pubblico deve rientrare nelle competenze istituzionali dell'ufficio cui appartiene: e, nello specifico, è indiscutibile che l'assegnazione di un alloggio popolare esuli dalle funzioni proprie di un agente della polizia municipale, qual è l'imputato.

3.4. Muovendo dalla ritenuta necessità che l'atto d'ufficio "venduto" dal pubblico funzionario rientri nelle competenze istituzionali dell'ufficio da lui specificamente ricoperto, con il quarto motivo di ricorso si sostiene che (omissis) abbia comunque agito, in ipotesi, in assenza della necessaria qualifica pubblica,

non svolgendo alcun ruolo all'interno dell'amministrazione deputata alla gestione dell'edilizia popolare.

Pertanto, essendo tale circostanza ben nota ai (omissis), in quanto «*occupanti seriali di case popolari*» (così testualmente in ricorso), nella condotta addebitata all'imputato potrebbero ravvisarsi, semmai, gli estremi del tentativo di truffa, che tuttavia sarebbe improcedibile per difetto di querela.

3.5. Infine, con l'ultimo motivo, la difesa rappresenta che, quand'anche i fatti fossero andati sì come ipotizza l'accusa, si sarebbe comunque in presenza di un reato impossibile: avendo la stessa (omissis) immediatamente autodenunciato la propria occupazione abusiva alla Polizia municipale, nonché avendo (omissis) ed i suoi colleghi intervenuti redatto il relativo verbale, peraltro in termini per nulla compiacenti, al punto che ne è scaturito un processo penale per la donna ed il suo compagno, se ne dovrebbe coerentemente desumere che la condotta asseritamente tenuta dall'imputato non avrebbe mai permesso di realizzare l'evento del reato, ossia l'illegittima assegnazione dell'alloggio alla (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato per il quale il ricorrente è stato ritenuto colpevole si è estinto per prescrizione nelle more della presente impugnazione.

Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto.

Pertanto, in relazione alla misura della pena edittale, allora pari nel massimo a cinque anni e quattro mesi di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere dalla data di commissione del reato: ovvero dal (omissis).

Considerando, inoltre, che il relativo decorso, secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice *a quo*, è rimasto sospeso – ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. – per complessivi quattro mesi e ventuno giorni, detto termine è spirato il 27 ottobre 2019.

2. Pur quando non dedotta con i motivi di ricorso o – se maturata successivamente – in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità

(Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione).

Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibili, anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cit. cod. proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

3. In applicazione di tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, anzitutto, come non tutti i motivi di ricorso, benché infondati, siano tali con manifesta evidenza, sì da dover essere dichiarati inammissibili.

3.1. Tanto dicasi per il primo motivo proposto dall'avv. ^(omissis), in tema di qualifica processuale delle persone offese e di conseguente utilizzabilità delle loro dichiarazioni, ove si ponga mente all'obiettivo complessità della disciplina di riferimento e dei presupposti del c.d. "collegamento probatorio" di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., correttamente tratteggiati dalla Corte di appello e non ravvisabili nella specie, ma non sempre suscettibili di essere colti all'evidenza.

3.2. Altrettanto vale per il quarto motivo rassegnato da quel difensore, in tema di analisi differenziale tra corruzione ed induzione indebita.

Anche sotto questo aspetto, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come il discrimine non risieda nella verifica o meno, in concreto, dell'effetto intimidatorio sul privato interlocutore dell'agente pubblico, ma nell'oggettiva idoneità prevaricatrice e costringitiva della condotta di quest'ultimo: caratteristica che la sentenza impugnata ravvisa ed illustra in modo adeguato, descrivendo lo squilibrio nei rapporti di forza tra le parti, in ragione degli effetti condizionanti esercitati sull'atteggiamento psicologico delle vittime dal carattere primario del loro interesse coinvolto, qual è quello all'abitazione.

Le contrarie deduzioni difensive, dunque, pur non fondate, non si presentano all'evidenza inconsistenti, data l'obiettivo difficoltà del *confine* tra le due fattispecie incriminatrici.

3.3. Infine, valutazioni analoghe debbono riservarsi anche al primo motivo del ricorso avanzato dall'avv. ^(omissis), in ragione delle incertezze evidenziate

nella testimonianza di (omissis) , quantunque non decisive e superate dalla Corte di appello con motivazione complessivamente persuasiva ma, non di meno, articolata.

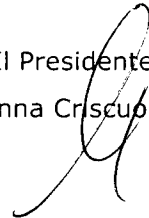
4. In ragione di tanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen., poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Il Presidente
Anna Criscuolo



Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Martino Rosati, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio, per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020.

